

Coordinamento Nazionale Ministero delle Comunicazioni

Prot. n. 7_636_06_STATALI

Roma, 19 luglio 2006

Info n. 108

Sig. Ministro delle Comunicazioni
On.le Paolo Gentiloni
Largo Pietro di Brazzà, 86
00186 - Roma

Egregio Sig. Ministro,

in sintesi alcune riepilogative citazioni di comunicati stampa da Lei emanati:

- TV: Gentiloni, Piano Frequenze entro prima parte 2007;
- TV: Particolare attenzione del Governo a frequenze per corsi universitari;
- DIGITALE TERRESTRE: Switch-Off al 2008 in Sardegna e Val D'Aosta;
- TV DIGITALE: Oggi la firma di un protocollo tra Governo, Sardegna, Valle D'Aosta e emittenti;
- TV: Da Ginevra 4 mila frequenze a Italia;
- TV: Gentiloni, interventi più urgenti su DDT, Antitrust, RAI;
- GENTILONI: Al via l'operazione trasparenza su frequenze televisive;
- MINISTERO delle Comunicazioni ed Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni realizzeranno insieme il nuovo Data Base delle frequenze televisive Nazionali.

Ci verrebbe da plaudire con entusiasmo a quanto contenuto negli articolati dei singoli comunicati stampa, ma come al solito tra il dire ed il fare c'è da "considerare".

Il primo approccio che facciamo in ordine a quello che comunque resta un elogio all'intenzione del Sig. Ministro, è quello di considerare: quali organismi attualmente hanno competenza su quella che in generale è definibile attività radioelettrica sul territorio? E con quali risultati dal punto di vista operativo?

Bene, abbiamo già anticipato in una precorsa comunicazione quanto a tutt'oggi vi è nella farraginoso voragine che avvolge la sovrapposizione delle competenze nella materia, un apparente vortice ciclonico volto a concentrare nel ristretto spazio del cono tutto ciò che di radioelettrico incontra, proiettandolo con finta forza verso lo spazio infinito ove tutto, poi, si disperde.

Noi, attori da sempre del Ministero delle Comunicazioni, ormai anime vaganti dell'etere in cerca di utile collocazione, abbiamo assistito nei decennali avvicendamenti a tutto quanto ha portato anche Lei, attore politico, e crediamo non da poco tempo, a dover considerare che tutto quello che si è realizzato dagli anni settanta fino ad oggi in materia di

censimenti, archivi, mappature, sopralluoghi, verifiche di siti radioelettrici, postazioni di impianti, fosse tutto un gioco da poter azzerare con un fatidico “colpo di spugna”.

Quale organizzazione sindacale sempre attenta alle ripercussioni dei più volte tuonati “colpi di spugna” a cui abbiamo assistito nel recente ed anche nel passato, pensavamo che mai più si dovessero ripercorrere sentieri già logori di strascica rete.

Siamo quindi ad un probabile epilogo di un altro anno zero del censimento delle frequenze sul territorio, che segue temporalmente quello già effettuato per la ex Legge 223 del 1990, meglio nota come legge Mammì, ed a cui seguì, citiamo solo come memoria, un maxi sequestro della magistratura romana di tutti gli atti; per poi evidenziare la più giovane riedizione, nota come ex Legge 66/2001.

Con questi dati già raccolti, che rappresenterebbero una “fotografia radioelettrica” almeno dello spettro radiotelevisivo; con le proiezioni teoriche delle aree di servizio degli studi “Terrapack” già effettuati in corso di Legge 223/90 e con la ripetizione della stessa procedura per la pianificazione, ancor più raffinata per l’esperienza maturata nel tempo con l’interazione dello strumento informatico grazie a colleghi ed ex colleghi oggi transitati all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non vi dovrebbe essere attivo in trasmissione nessun altro dubbio segnale, se non quelli così detti abusivi, cioè privi di qualsiasi Autorizzazione, e quindi ancora penalmente sanzionabili, con il conseguente sequestro di tutte le relative attrezzature atte all’illecito.

Vogliamo essere ancora più propositivi sull’argomento, e per essere particolarmente ancora più puntuali sui fatti, Le alleghiamo alla presente il testo della Legge della Regione Campania (Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 14), nonché la “Deliberazione N. 3202 - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, Cia e PC - L.R. 24/11/2001, n. 14 e documento: “Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/2001”.

Non faremo ulteriori prolissi approfondimenti ritenendo che chiunque, purchè addetto ai lavori, leggendo quanto normato, capisca chi ha veramente l’autorità e la competenza sul territorio per comunicare le relative sanzioni.

Ultimo viatico per effetto temporale, quale ulteriore percorso sullo stato dei fatti, è rappresentato nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n° 177 - Testo unico della radiotelevisione, ove i riferimenti sulle competenze sono ancor meglio tracciati.

Vogliamo ancora tutti ricordarci, quale propedeutico esercizio minnemonico, che questo "Data Base" della mappatura delle frequenze di cui si parla, è di fatto già esistente.

Oltre che per i fatti sin qui acclarati, anche in virtù di un'altra non trascurabile "cosa" - Legge 31 luglio 1997 n° 249 - Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo – Trasformazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ministero delle Comunicazioni.

Anche per questa citazione corre l'obbligo di riportare qualche passo saliente sull'argomento, e così come per i "tempi televisivi" ci limiteremo alla stringata trascrizione del necessario copia ed incolla - Competenze degli organi dell'Autorità - 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Allegato A alla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni - Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni - b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di: tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5 della Legge 31 luglio 1997 n° 249 (su riportato).

Facendo quindi un punto della situazione fin qui narrata, se non ci siamo persi qualche altra "leggina" possiamo affermare che: successivamente al Ministero, l'Autorità era tenuta a realizzare e tenere aggiornato quel "Data Base", invece con propria delibera ha delegato

i CO.RE.COM. (Comitati Regionali delle Comunicazioni - ex CO.RE.RAT. - Comitati Regionali Radiotelevisivi) organismi delle Regioni funzionalmente dipendenti dall'Autorità, i quali si avvalgono degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni per fare questi ed altri compiti a loro delegati..... Mah! ... però ... è così!

Visto che chi doveva farlo prima (Ministero delle Comunicazioni già dal 1990) sembrerebbe che a tutt'oggi non l'abbia fatto, almeno per quel che oggi afferma il Sig. Ministro, ed allora la domanda spontanea che sorge è: le attuali emittenti radiotelevisive sulla base di quale dato formalmente documentato stanno esercendo gli attuali impianti radioelettrici facenti parte della loro rete operativa?

Visto che chi era stato incaricato dopo (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni già dal Luglio 1997) non vi ha provveduto;

Considerato che chi era stato successivamente delegato dall'Autorità (CO.RE.COM. - Comitati Regionali Radiotelevisivi già dall' Aprile 1999) ha proseguito nell'opera incompiuta;

Verificato che le Regioni (per la Campania, la citata Legge Regionale n. 14 del 24/11/2001) sembrerebbero aver fallito l'intendimento;

Cosa Le fa pensare Sig. Ministro che oggi, in pieno conflitto di sovrapposizioni di competenze, ci si riesca?

La nostra opinione è che prima di tutto bisognerebbe fare il punto della situazione in casa nostra Sig. Ministro; bisogna capire in primo luogo come siamo organizzati, quali risorse economiche, strumentali ed umane, oggi necessarie, e fino a ieri dilapidate in un fiume di sprechi, ed ancora oggi, se l'iter avviato è così conforme alle dichiarazioni dei comunicati stampa.

Gli odierni trasformati Ispettorati Territoriali, da sempre estensioni operative sul territorio di questo dicastero, sono stati "oggetto" dimenticato, entità astratte lasciate al proprio destino, anime vaganti nell'etere, talmente difformi tra loro nella organizzazione, da stentare addirittura la credibilità di appartenenza ad un unico Ministero.

La loro presenza, nonostante articolati dettati di Leggi che spingono verso il decentramento delle attività istituzionali fruibili direttamente dai cittadini e dalle imprese a livello locale, trovano ancora oggi sacche di resistenza nell'accentramento delle attività presso le sedi regionali degli Ispettorati, rendendo di fatto vano ogni tentativo di

decentramento verso le operative Dipendenze Provinciali di tutte quelle attività direttamente fruibili sul territorio con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo dell'efficienza e del tanto decantato risparmio economico.

Provi Lei Sig. Ministro a capire perché nella regione Campania che meglio conosciamo, e non solo, si è di fatto da anni bloccata l'attività periferica, e ci creda, non per la carenza dei fondi che è fatto recente.

Risulta con certezza, ferme da anni, chiuse nei cassetti, attività di lavoro che sicuramente, per questi reiterati comportamenti, e per le gravissime omissioni perpetrate, potrebbero avviare lesivi procedimenti, e quindi anche d'immagine, per l'Amministrazione.

Noi ci chiediamo perché da anni non si riesce ad avere un trasferimento di competenze verso le Dipendenze Provinciali (Decreto Ministeriale 16 Dicembre 2004 – Riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni), così come regolarmente avvenuto in alcuni Ispettorati, perché si cerca in tutti i modi di ostacolare l'esercizio di queste realtà, opponendo tutti i mezzi possibili a volte leciti e a volte anche meno.

Perché ancora a tutt'oggi, quando ormai è acclarato in tutte le altre amministrazioni dello Stato la competenza territoriale, questo dicastero è ancora presente a macchia di leopardo sul territorio; tollera il cono d'imbuto o peggio il blocco operativo perpetrato dai livelli intermedi, quando basterebbe, con le odierne minime tecnologie, collegare direttamente con il centro queste realtà Provinciali, evitando così anche la possibilità che alle stesse venga negata persino la dovuta informazione legislativa e tecnologica propedeutica all'attività Istituzionale.

Come si può pensare di controllare un territorio radioelettrico, oggi spinto ai massimi livelli di presenza di impianti, con chi invece nello stesso ambito rema contro, o peggio, pensa di sopprimere le estensioni territoriali (Dipendenze Provinciali).

In conclusione crediamo che data la peculiarità e la specifica professionalità richiesta in questo settore, solo raccogliendo e valorizzando il lavoro nel tempo già svolto dai diversi enti richiamati, eventualmente "ricompattandoli" sotto un unico alveo operativo privo di sperequazioni, ci consentirà di raggiungere il "trasparente comune unico dato informatico". Obiettivo da Lei Sig. Ministro auspicato, avendo ritenuto per l'appunto fallimentare e dispendioso l'attuale "spacchettamento organizzativo" protrattosi negli anni, e che di fatto non ha, ancora a tutt'oggi, permesso di raggiungere quegli obiettivi sperati; senza dover

sottovalutare la possibilità che con un eventuale accorpamento istituzionale, su quelle sacche di resistenza e di poteri occulti possa finalmente scriversi la parola fine.

Su quanto sopra esposto, scrivente O.S. sollecita l'incontro già richiesto nostra nota del 31 maggio u.s. n. prot. 5_478_06.

Il Componente Coordinamento Nazionale
Responsabile Nazionale Ispettorati Territoriali
Antonio CAVALIERE

ALLEGATI:

- a) Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 14;
- b) Giunta Regionale - Seduta del 5 luglio 2002 - Deliberazione N. 3202 - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, Cia e PC - L.R. 24/11/2001, n. 14. Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/2001"

Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 14

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti
generate da impianti per Teleradiocomunicazioni
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1
Finalità e campo di applicazione

1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.

Articolo 2
Comunicazione

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, devono comunicare al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso Dipartimento provinciale trasmette copia della documentazione al Presidente della Provincia competente per territorio.
2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3.
3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto, questa deve essere comunicata, entro trenta giorni, con le procedure previste al comma 1.

Articolo 3
Autorizzazione

1. L'installazione o la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio che si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche.
2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C. competente per territorio.
3. La Giunta Regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'A.R.P.A.C. competente per territorio, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici ed il parere radioprotezionistico.
6. Il Comune dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il parere si intende acquisito favorevolmente.

Articolo 4 Istruttoria ed autocertificazione

1. Sulla base della documentazione ricevuta la struttura dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, in conformità dei limiti e delle misure di cautela sanitaria descritti all'articolo 5 e del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali nazionali e regionali, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Gli oneri derivanti dell'attività prestata dalla competente struttura dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante.
3. E' posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da comunicare all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.

Articolo 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione

1. I limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella 1 annessa al decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5 e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la struttura dell'A.R.P.A.C., per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti prefissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo Catasto Regionale

7

1. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge verrà istituito il Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazione non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale.
2. L'A.R.P.A.C. è incaricata della tenuta e del relativo annuale aggiornamento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 8 Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per telecomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di 90 giorni, richiedere la prescritta autorizzazione.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, impone, sentito il Sindaco del Comune ove è

installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti fissati dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Articolo 9 Sanzioni

1. E' applicata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 (dieci milioni) a lire 50.000.000 (cinquanta milioni), a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:
 - a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4;
 - b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa;
 - c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
 - d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa.
2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono delegate ai Comuni ove sono installati gli impianti.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecunarie irrogate e riscosse da ciascun Comune.
4. La restante quota del 50% viene versata al Bilancio regionale.
5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta Regionale dispone, dopo la sospensione di cui all'articolo 8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.

Articolo 10 Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Art. 5

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 è il seguente: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana."

Art. 3 “I Limiti di esposizione.

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI XTAB

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità campo elettrico	Valore efficace di intensità campo elettrico	Densità potenza dell'onda piana equivalente
	E (V/m)	H (A/m)	(W/m ²)
—	—	—	—
0,1-3	60	0,2	—
>3 - 3000	20	0,05	1
>3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell’unità.”

Art.11

L’art. 27 della Costituzione è il seguente:

127. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 40 del 26 Agosto 2002

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 luglio 2002 - Deliberazione N. 3202 - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, Cia e PC - L.R. 24/11/2001, n. 14. Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/2001". ALLEGATO

Linee Guida per l'applicazione della Legge Regionale n. 14/01

PREMESSA

La Legge Regionale del 24.11.01 n. 14 è stata emanata in attuazione dell'art. 8, comma 1 della Legge 22.2.2001 n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico" al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni non ionizzanti e disciplinando l'installazione e la modifica degli impianti fissi radiotelevisivi e di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza 100 kilohertz (kHz) - 300 Gigahertz (GHz).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - con nota del 21 gennaio 2002, prot n. 200/369/CM D50.11/6, ha ritenuto, ai fini di collaborazione e per evitare l'insorgenza di possibile contenzioso nella fase applicativa, di evidenziare delle segnalazioni in relazione agli articoli 1, 6 e 8 della citata legge regionale.

La suddetta legge regionale, ha presentato alcune difficoltà interpretative, che hanno indotto gli uffici dell'Assessorato alle Politiche Territoriali ed Ambiente a chiedere alla V Commissione Consiliare, l'acquisizione di tutti gli atti preparatori.

Successivamente è stata richiesta alla medesima V Commissione Consiliare apposita audizione, che si è tenuta il giorno 22/02/02.

Inoltre, per il medesimo scopo, oltre che per la predisposizione degli atti di competenza della Giunta Regionale, al fine di dare applicazione alla citata Legge Regionale, si sono tenute apposite riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti dell'ARPAC e dell'Assessorato alla Sanità.

Alla luce delle acquisizioni assunte dalla V Commissione Consiliare, nonché da quelle assunte nelle succitate riunioni tecniche, si è potuto pervenire alla interpretazione autentica della Legge e, conseguentemente alla predisposizione del presente documento, completo degli allegati A, B e C.

Si fa presente che per quanto non espressamente contenuto nella Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 si fa riferimento a:

- D. M. 10/9/1998 n. 381;
- D. L. 23/01/01, n. 5 convertito in Legge 20/03/2001, n. 66;
- Legge 22/02/2001, n. 36.

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

L'art. 1 stabilisce che tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che di seguito sono denominati "impianti", sono disciplinate dalla L. R. 24/11/2001, n. 14.

Si precisa che all'art. 1, comma 2 della L. R. n. 14/2001, con la dizione " *potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt* " si deve intendere " *potenze massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt* ".

La Legge Regionale n. 14/2001 dispone l'applicazione anche agli apparati ed impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato che saranno individuate con il Decreto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della Legge N. 36/2001.

Si precisa che, fino all'emanazione del succitato Decreto, anche con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 14/2001 non si applicano ai suddetti apparati ed impianti per i

radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, che, comunque devono rispettare, al di fuori delle aree strettamente adibite a tali usi, i limiti di esposizione di cui all'art. 5.

Art. 2 Comunicazione

Il presente articolo disciplina l'obbligo della comunicazione per i titolari o i legali rappresentanti relativamente alle detenzione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione della Legge.

La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui all'Allegato A, deve essere inviata contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Analoga comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell'impianto.

Art. 3 Autorizzazione

L'articolo definisce le procedure di autorizzazione da seguire per l'installazione o la modifica degli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3.

Si precisa che con la dizione "*potenza efficace totale dell'antenna*" deve intendersi la potenza massima irradiabile dall'antenna, tenuto conto del guadagno.

L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

L'Allegato A al presente documento, individua la documentazione, di cui al comma 3, da allegare all'istanza di autorizzazione.

Il Dipartimento Provinciale dell'ARPAC avvia il procedimento istruttorio di competenza, richiede il parere urbanistico al Comune e trasmette, entro i termini di legge, il parere finale alla Provincia.

Per il Comune la domanda, corredata dei documenti previsti, costituisce, a seconda dei casi, dichiarazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione o, nei casi previsti, richiesta di concessione edilizia.

Si precisa, infatti, che l'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente Legge non esime il titolare o il legale rappresentante dell'impianto di dotarsi di autorizzazione o concessione edilizia, ove previste dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì che all'art. 3, comma 5 per "*preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici*" deve intendersi "il parere preventivo del Comune dopo la verifica della conformità urbanistica".

Si precisa, infine, che all'art. 3, comma 5 per "*parere radioprotezionistico*" deve intendersi quanto descritto all'art. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 36/01

Art. 4 Istruttoria ed autocertificazione

L'articolo stabilisce che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti.

Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

Infine si stabilisce l'obbligo dell'autocertificazione, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impianto, da effettuarsi con periodicità semestrale secondo lo schema di cui all'Allegato C, da inviare a Provincia, Comune ed ARPAC.

Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione

Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, nelle more del Decreto di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono quelli previsti dall'art. 3 e dalla Tabella 1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381.

Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori di cui all'articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale.

Art. 6

Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza

L'articolo disciplina i controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti; l'attività di controllo deve essere svolta dall'ARPAC.

Si precisa che al comma 1 dell'art. 6 la dizione “ *autorizzazione regionale* “ va letta ed interpretata come “autorizzazione provinciale”.

Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale rappresentante, per i consequenziali provvedimenti.

Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, si precisa che le succitate autorità locali dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.

Art. 7

Catasto regionale

L'articolo stabilisce che il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, è istituito presso l'ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale, da inviare al competente Settore Tutela dell'Ambiente e da pubblicare sul BURC.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01.

Art. 8

Norma transitoria

L'articolo 8, comma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli impianti di cui all'art. 3, esistenti ed operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della L. R. n. 14/2001, devono richiedere l'autorizzazione, corredata della documentazione di cui all'Allegato A, al Presidente della Provincia territorialmente competente, nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 9

Sanzioni

L'articolo stabilisce che le sanzioni amministrative da applicarsi ai titolari o legali rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla Legge regionale, sono quelle riportate nell'allegato B, secondo lo schema di graduazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1).

L'applicazione delle sanzioni è delegata al Comune territorialmente competente: Il Comune trattiene, per l'esercizio della delega, il 50% degli importi introitati. La restante quota del 50% deve essere versata, con periodicità trimestrale, al Servizio Tesoreria Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14).

ALLEGATO A

Documentazione da allegare alla comunicazione, all'istanza di autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni.

La documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, alla istanza di autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti di cui alla L.R. n. 14/2001, è costituita da :

a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmettente rispetto al nord);

b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:

- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc..);
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi;
- l'indicazione delle destinazioni d'uso degli edifici di cui sopra (uffici, abitazioni, scuole, ospedali, parchi gioco, ecc..);
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui ai successivi punti c) e d), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- posizione di eventuali impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione presenti nel raggio di 200 m dall'impianto.

c) Relazione tecnica, descrittiva dell'installazione, contenente:

- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) preesistenti all'installazione o modifica della sorgente, distinti per ciascuna frequenza, riferiti agli edifici esposti all'influenza del lobo di irradiazione principale del sistema trasmettente, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
- le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
- indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
- indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;

d) scheda 1;

e) scheda 2 ;

f) scheda 3.

g) scheda 4;

h) scheda 5;

i) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

Si precisa che, nel caso in cui il sistema di antenna emetta su più frequenze, le schede dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.

Ad impianto funzionante, il titolare o il legale rappresentante trasmette al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC la relazione di collaudo dell'impianto contenente:

- le misurazioni di campo elettrico e magnetico (onda piana), misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al precedente punto c);
- l'elenco della strumentazione utilizzata per le misure, la data di ultima calibrazione della strumentazione, nonché la data e le modalità di misura.

Il titolare deve trasmettere semestralmente all'ARPAC autocertificazione del rispetto delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, secondo l'allegato C.

Scheda 1

DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

TIPO₁ _____ SITO₂ _____ CODICE SITO _____DENOMINAZIONE IMPIANTO₃ _____TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE₄ _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via/piazza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

Telefono/Telefax _____

UBICAZIONE DEL SITO

Via/piazza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

DATI GEOGRAFICI DEL SITO

Latitudine _____ Longitudine _____

PROPRIETÀ' STRUTTURA SUPPORTO₅PROPRIETÀ' EDIFICIO O SUOLO₆

₁ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale o stazione radio base (SRB).

₂ Indicare il nome del sito.

₃ Indicare per le RTV il nome dell'emittente.

₄ Cancellare la voce che non interessa.

₅ Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o società) del traliccio di supporto dell'impianto.

₆ Indicare il nominativo, il recapito del proprietario (persona fisica o società) e i dati catastali dell'edificio o del suolo di installazione dell'impianto.

Scheda 2

DESCRIZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO₁ _____ SITO _____

SCHEDA ! ANTENNA ! TRASMETTITORE (barrare la casella)

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI _____

FREQUENZA (MHz) _____

TIPO DI MODULAZIONE _____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (kW) _____

N° ELEMENTI: _____

POLARIZZAZIONE !: orizzontale ! verticale (barrare la casella)

GUADAGNO MAX₂ _____

N° TOTALE ANTENNE UTILIZZATE _____

₁ Indicare per le RTV il nome dell'emittente

₂ Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

Scheda 3

DESCRIZIONE TECNICA SRB

TIPO₁ _____ SITO₂ _____ CODICE _____

BANDA DI FREQUENZA RX _____ TX _____

N° TOTALE DI ANTENNE _____

N° DI SETTORI _____

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI RADIANTI _____

INCLINAZIONE COMPLESSIVA ELETTRICA _____

INCLINAZIONE MECCANICA _____

N° MAX DI CANALI E/O PORTANTI ATTIVABILI _____

POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA per singola portante _____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (W) _____

GUADAGNO MAX₃ _____

DISTANZA della base antenna dall'ultimo piano di calpestio _____

ORIENTAMENTO rispetto al NORD _____

₁ Indicare la tecnica : TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS.

₂ Indicare il nome del sito.

₃ Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di 3°) rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

Scheda 4

DIAGRAMMA ORIZZONTALE

0° = 120° = 240° =

10° = 130° = 250° =

20° = 140° = 260° =

30° = 150° = 270° =

40° = 160° = 280° =

50° = 170° = 290° =

60° = 180° = 300° =

70° = 190° = 310° =

80° = 200° = 320° =

90° = 210° = 330° =

100° = 220° = 340° =

110° = 230° = 350° =

360° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

I valori riportati sono espressi in 1:

dB W/W_0 E/ E_0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

1 Barrare la casella corrispondente. Con $dB = 10 \log(W/W_0) = 20 \log(E/E_0)$

Scheda 5

DIAGRAMMA VERTICALE

0° = 30° = 60° =

3° = 33° = 63° =

6° = 36° = 66° =

9° = 39° = 69° =

12° = 42° = 72° =

15° = 45° = 75° =

18° = 48° = 81° =

21° = 51° = 84° =

24° = 54° = 87° =

27° = 57° = 90° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

I valori riportati sono espressi in 1:

dB W/W_0 E/ E_0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

1 Barrare la casella corrispondente. Con $dB = 10 \log(W/W_0) = 20 \log(E/E_0)$

ALLEGATO B

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)

Omessa comunicazione ai sensi dell' art. 2, comma 1) e dell'art. 4, comma 3) € 5000,00

Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 € 25000,00

Installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa € 25000,00

Spostamento dell'impianto in altro sito senza l'autorizzazione di cui all'art. 3 € 25000,00

Modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa € 25000,00

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO¹ _____

Alla Provincia di _____

Al Comune di _____

All'ARPA Campania

Dipartimento Provinciale di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov _____

residente a _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
n. _____, in qualità di

titolare/legale rappresentante dell'impianto di _____

ubicato nel Comune di _____ Prov. _____, autorizzato ai sensi

dell'art. 3 della L.R.14/01 con provvedimento del Presidente della Provincia di _____

rilasciato il _____ prot. n. _____ e per il quale è stata inviata

la documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3 L.R. 14/01:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che l'impianto sopra specificato, è attualmente conforme al progetto presentato e rispetta i limiti di campo elettromagnetico fissati dalla normativa vigente.

Luogo, data

Firma

¹ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro.